

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROMOZIONE, FORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO SUGLI ISCRITTI ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAVENNA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 13 FEBBRAIO 2024

PREMESSE

- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017, ha suggerito, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, il Piano di Formazione per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali e ha emanato in data 18 Giugno 2018 un documento denominato "PIANO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX ART. 11 D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017)" (d'ora in avanti anche il "**Piano**") al quale si rimanda integralmente;
- il Piano viene affidato all'Ordine territoriale per la gestione e la programmazione dell'attività formativa degli iscritti, ma anche dei loro dipendenti e collaboratori;
- il Documento prevede che l'Ordine territoriale organizzi nell'arco di un anno eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, garantendo una offerta formativa per ciascuno dei due livelli previsti dal Piano. Inoltre, l'art. 5, co. 2, del regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua prevede che l'iscritto debba maturare, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti mediante attività formative aventi ad oggetto, tra le altre, la normativa antiriciclaggio;
- l'art.11 del D.Lgs 90/2017 ha introdotto gli Organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) ai quali ha delegato il compito di promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto stesso, di elaborare e aggiornare le regole tecniche, l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza delle norme e ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti;
- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in seguito al recepimento della IV Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, ha ampliato in modo significativo il ruolo degli Ordini Professionali e ha emanato l'informativa n.39 del 08 settembre 2017 "NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI ALLA LUCE DEL D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS 25 MAGGIO 2017 N.90" (di seguito l'"**Informativa**");

- gli Ordini Professionali, sulla base di quanto previsto dall'Informativa di cui sopra devono:
 - ai sensi dell'art. 5 comma 7 fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria (il "CSF") entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo svolte nei confronti dei propri iscritti;
 - ai sensi dell'art. 11 comma 1, promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto da parte dei Professionisti iscritti nei propri Albi ed Elenchi;
 - ai sensi dell'art. 11 comma 2, sono responsabili dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controllo interno, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'osservanza. Sono inoltre sentiti dall'UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ai sensi dell'art. 11 comma 3, attraverso i Consigli di disciplina, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia, i dati attinenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli Ordini Territoriali;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2, ai fini dell'analisi nazionale del rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta dal CSF con cadenza triennale, devono fornire dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l'importanza dei settori rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica di ciascun settore;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 1, collaborano con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - ai sensi dell'art. 15 comma 1, dettano criteri e metodologie commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell'esercizio della loro attività;

- ai sensi dell'art. 15 comma 4, documentano e periodicamente aggiornano la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - ai sensi dell'art. 16 comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio compresa, se adeguata rispetto alle dimensioni, alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica dei controlli e delle procedure;
 - ai sensi dell'art. 17 comma 3, valutano l'adeguatezza, rispetto al rischio rilevato, delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dai professionisti, che devono essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - ai sensi dell'art. 23 comma 3, individuano i fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazione di basso rischio;
 - ai sensi dell'art. 66 comma 1, vengono informati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, del D.Lgs. 231/2007, ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Per il compimento di tali violazioni gli Organismi di Autoregolamentazione (in tal caso il Consiglio di Disciplina competenti per territorio) applicano le sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti, fermo restando che l'eventuale interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 5 anni;
- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 23 gennaio 2019 ha pubblicato il documento “OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI: REGOLE TECNICHE AI SENSI DELL'ART.11, CO 2, DEL D.LGS 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS 25/5/2017, N.90” (le “**Regole Tecniche**”);
 - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 22 maggio 2019 ha pubblicato il documento “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 25/5/2017, N.90)” (le “**Linee guida**”).

REGOLAMENTO

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le attività di promozione, formazione, vigilanza e controllo dell’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo previste dal D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per “**Decreto D.Lgs. 231/2007**”, si intende il D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017;
- b) per “**Riciclaggio**” si intende quanto previsto dall’art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017;
- c) per “**Finanziamento del terrorismo**” si intende quanto previsto dall’art. 2, comma 6 D.Lgs. 231/2007, come innovato dal D.Lgs. 90/2017;
- d) per “**CNDCEC**” si intende il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- e) per “**Ordine**” si intende l’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;
- f) per “**Consiglio**” si intende il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;
- g) per “**Iscritto**” si intende l’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;
- h) per “**Piano**” si intende il Piano di Formazione approvato dall’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Art. 3

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di antiriciclaggio come indicati nelle premesse e nell’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in data 1° gennaio 2024.

CAPO II –PROMOZIONE E FORMAZIONE

Art. 5

Promozione e formazione

1. L'Ordine programma e organizza le sessioni formative per gli iscritti, che possono essere estese ai collaboratori e ai dipendenti degli studi professionali ed ai relativi responsabili antiriciclaggio.
2. L'Ordine organizza eventi formativi di durata non inferiore a tre ore nell'anno, sufficienti comunque a garantire agli iscritti una offerta formativa per i due livelli previsti dal Piano di Formazione citato in premessa, e più precisamente:

1° livello:

- Studio completo dell'articolato del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 109/2007, come modificati dal D.Lgs. 90/2017

2° livello:

- Applicazione pratica in base ai modelli organizzativi adottati dallo studio professionale, con l'uso di tutti gli strumenti di rilevazione, valutazione e archiviazione presenti nella struttura organizzativa in cui si opera;
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto di quanto appreso nella formazione di primo livello;
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole tecniche adottate dall'Organismo di autoregolamentazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017;
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole per la segnalazione di operazioni sospette all'UIF mediante simulazione di SOS;
- Approfondimento della conoscenza e applicabilità al caso concreto delle regole per la comunicazione di violazioni dell'uso del contante al MEF attraverso le tesorerie territoriali designate mediante simulazione delle comunicazioni;
- Apprendimento di tecniche di gestione dell'area sicurezza dello studio per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio/fdt, la loro conservazione in sicurezza e il rispetto della privacy.

Art. 6

Attività formativa

1. Per il raggiungimento dei propri fini la formazione dovrà avere ad oggetto gli argomenti indicati nel Piano di Formazione elaborato dal Consiglio Nazionale tempo per tempo vigente.

Art. 7

Modalità

1. La formazione dovrà avere essere organizzata attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, e-learning ed eventi formativi in genere.
2. L'Ordine ha facoltà di istituire uno sportello/punto di ascolto a favore e a supporto degli Iscritti in materia di antiriciclaggio o, alternativamente, rispondere ad eventuali quesiti inoltrati dai propri iscritti ad una specifica Commissione in materia di antiriciclaggio/FDT, qualora istituita.

Art. 8

Delega alla formazione in materia di antiriciclaggio

1. Le attività formative in materia di antiriciclaggio/FDT possono essere demandate alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (o ad altro ente individuato dal Consiglio) che si potrà avvalere di soggetti specializzati ed accreditati in materia.
2. Il soggetto individuato ai sensi del comma precedente dovrà rendicontare annualmente entro il 28 febbraio-successivo l'attività formativa svolta.

Art. 9

Pagina web in materia di antiriciclaggio/FDT

1. L'Ordine può istituire un'area web all'interno del proprio sito istituzionale dedicata alla normativa antiriciclaggio/FDT e all'aggiornamento degli iscritti.
2. L'area web, ove istituita, è aggiornata a carico della specifica Commissione in materia di Antiriciclaggio/FDT, qualora presente, o da un responsabile addetto a tale incarico avvalendosi del supporto della Segreteria dell'Ordine.

CAPO III - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 10

Obblighi dell'Ordine

1. L'Ordine promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 a carico dei propri Iscritti.

Art. 11

Modalità di effettuazione dei controlli

1. Le modalità di effettuazione del controllo, propedeutico alla vigilanza sono le seguenti:
 - a. identificazione degli iscritti che non hanno provveduto ad effettuare la formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio nell'anno precedente;
 - b. identificazione del campione, pari ad una percentuale significativa, che viene individuata in un intervallo tra il 5% e 10% a discrezione di ciascun Ordine.
 - c. invio del questionario predisposto dal CNDCEC (il "**Questionario**") a un numero di Iscritti pari al campione di cui alla lettera b) individuati tra coloro che non hanno effettuato le attività formative e, ove servisse, ad altri individuati a sorteggio per completare il campione;
 - d. verifica dei questionari ricevuti secondo le modalità che verranno di volta in volta definite dal Consiglio dell'Ordine. La verifica da parte del soggetto o della commissione nominata territorialmente, avrà carattere oggettivo sul contenuto delle risposte fornite. In presenza di elementi che permettano di valutare una conoscenza e una applicazione adeguata in materia di antiriciclaggio, l'iscritto sarà considerato in regola. Se il questionario contiene omissioni o elementi che non consentono di considerare soddisfacente l'applicazione della normativa, la verifica sarà considerata con esito negativo, dandone comunicazione all'iscritto.

Art. 12

Esito dei controlli

1. In base all'esito della procedura di verifica individuata dal Consiglio dell'Ordine:
 - in caso di esito positivo: l'Ordine registra nella scheda personale dell'Iscritto l'esito positivo del controllo;
 - in caso di:
 - mancata compilazione del questionario,
 - esito negativo
 - rifiuto del controllo di cui all'art.11 comma 1 lett.d) del D.Lgs 231/2007
- l'Ordine:
- registra nella scheda personale dell'Iscritto l'esito negativo del controllo;
 - nell'ambito dei propri doveri si attiene alle norme di vigilanza di cui al D.Lgs 139/2005;

- a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione, invia comunicazione al Consiglio di disciplina, per l'applicazione ai sensi dell'art.11 comma 3, delle sanzioni disciplinari.

CAPO IV - COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13

Comunicazioni

1. L'Ordine comunicherà al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entro il 15 febbraio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 co. 7 D.Lgs 231/2007 le informazioni di anno in anno dallo stesso decreto legislativo.
2. L'Ordine comunicherà al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con cadenza triennale, ai sensi dell'art 14 comma 2 del D.Lgs 231/2007, i dati quantitativi e statistici sulla dimensione e l'importanza dei settori rientranti nell'ambito del D.Lgs 231/2007, tra cui il numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica di ciascun settore.

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in vigore in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Art. 15 Norma finale

1. Il testo del presente regolamento potrà essere aggiornato dal Consiglio dell'Ordine a seguito di eventuali modifiche che intervengano rispetto alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.